

INTESA SINDACALE

CISL MEDICI FP CGIL MEDICI SIMET S.U.M.A.I.

Oggetto: accordo Aziendale ASL di LODI in attuazione dell'AIR 06.12.2012

Pavia, 26 dicembre 2012

L'accordo aziendale dell'ASL di Lodi prevede:

- una quota parte di 21.150,00 € per passaggio dall'associazione semplice a rete
- una quota parte di 83.344,00 € per nuove forme associative attivate dal 01.01.2011 al 13.12.2012
- una quota parte di 57.058,00 € per "nuove forme associative"

Nell'accordo non è rispettato quanto stabilito alla pagina 2 punto 3 dell'AIR 2013, in particolare non è prevista una quota parte, nemmeno nella misura minima di 15,00 € mese/medico, relativa all'incremento dell'indennità informatica.

Ulteriore violazione dell'AIR si concretizza nella destinazione di un finanziamento pari a 57.058,00 per forme associative che si attiveranno nel 2013, in quanto oltre a contravvenire alla consuetudine consolidata degli AIR precedenti dettata da norme di buona amministrazione (riconoscimento delle forme associative costitutesi in data antecedente a quella della firma dell'accordo) e presupporre notevoli doti divinatorie da parte dei sottoscrittori dell'accordo, non rispetta l'assegnazione delle risorse sulla base dei successivi gradi di priorità previsti nel già citato punto 3 della pagina 2.

Infatti

- Nell'AIR è prevista l'assegnazione delle quote destinate all'accordo aziendale nel rispetto di successivi gradi di priorità tra cui la maggiore accessibilità allo studio dei medici di medicina generale: ebbene, non si può certo ritenere che il finanziamento assegnato a forme associative non ancora attive soddisfi il sopra citato punto e pertanto la quota parte andava destinata al punto successivo, ovvero ADI e ADP;
- nella pagina 3 al punto 9 è scritto "è data facoltà alle aziende procedere al riconoscimento delle ulteriori forme associative , e personale di studio, attivate successivamente al 31 dicembre 2010"; come già specificato in precedenza viene assegnato un finanziamento a forme associative non ancora attive.

Infine, con riferimento a quanto previsto nella pagina 3 al punto 13, si segnala che

- il comma c del punto 2 della pagina 1 prevede che "gli effetti economici di tali nuovi accordi avranno decorrenza alla data di sottoscrizione degli stessi e pertanto non potranno essere riconosciute risorse con effetto retroattivo"; ne consegue che se le nuove forme associative si attiveranno nei prossimi mesi non potranno ricevere risorse relative ai mesi precedenti l'attivazione.

Dr Antonio Sabato
Resp. Regionale MG
INTESA SINDACALE

